



EVITA IL PEDONE, BESTEMMIA, VIENE MULTATO E RISPUNTA PURE LA RELIGIONE DI STATO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

1 LA QUESTIONE

2 NEL VERBALE SPUNTA LA «RELIGIONE DI STATO»

1 LA QUESTIONE

Siamo in **Veneto**. **E dove sennò?**

Non ce ne vogliano gli amici veneti, che anzi ci perdoneranno l'inevitabile sorriso.

Perché questa storia sembra uscita da una commedia scritta apposta per mettere insieme, nello stesso fotogramma, **uno scooter, un pedone, uno spavento, una bestemmia e una multa.**–

Mancava solo qualcuno che passasse con uno spritz in mano.–

E invece è tutto vero.–

Un ragazzo evita per un soffio un pedone, frena, si prende uno spavento e, come reazione istintiva, pronuncia qualche parola non propriamente adatta a una funzione religiosa.–

Una reazione magari comprensibile sul piano umano, dopo uno spavento del genere.–

Il problema è che quelle parole non le sente soltanto il pedone.–

Le sentono anche **due agenti della Polizia locale**, impegnati a pochi metri di distanza in un controllo, che procedono alla contestazione.–

Risultato? **Un verbale da 102 euro.**–

2 NEL VERBALE SPUNTA LA «RELIGIONE DI STATO»

Ed è qui che la storia diventa ancora più curiosa.-

Nel verbale – *perlomeno in quello riprodotto e circolato in rete* – si legge:

«bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato».

Fermi tutti.-

Religione di Stato? Nel 2026? No.-

In Italia **non esiste più una religione di Stato.-**

Il principio secondo cui la religione cattolica era la sola religione dello Stato è stato definitivamente superato con la revisione del Concordato del 1984, resa esecutiva con la **legge n. 121 del 1985.-**

E non è tutto.-

La formula utilizzata nel verbale sembra riecheggiare il vecchio testo dell'**art. 724 c.p.**, modificato, anni fa, dopo un intervento decisivo della Corte costituzionale, che con la **sentenza n. 440 del 1995**, aveva dichiarato illegittime le parole **«o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato».-**

Ciò che resta sanzionato dalla disposizione è la bestemmia pronunciata **pubblicamente contro la Divinità**, senza il privilegio accordato dal vecchio testo a una determinata confessione religiosa.-

E dal 1999 non stiamo comunque più parlando di un reato, bensì di un **illecito amministrativo**, punito con una sanzione pecuniaria da **51 a 309 euro.-**

Insomma, una storia, già singolare di suo, si trasforma anche in un piccolo viaggio nel passato normativo.-